

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LIGURIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

Approvato con delibera pres 1/2018

INDICE

- art. 1 - Ambito soggettivo
- art. 2 - Normativa di riferimento e responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ordine
- art. 3 - La gestione del rischio
- art. 3 bis - Parte speciale PNA 2016 - delibera anac n. 831 del 3 agosto 2016
- art. 4 - Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione
- art. 5 - Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
- art. 6 - Obblighi di trasparenza
- art. 7 - Accesso agli atti e accesso civico
- art. 8 - Azioni conseguenti all'adozione del piano
- art. 9- Adeguamento del piano e clausola di rinvio

TITOLO I

ARTICOLO 1 – AMBITO SOGGETTIVO.

L'Ordine degli Psicologi della Liguria è un Ente pubblico non economico, con autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale degli Psicologi. L'Ordine svolge attività istituzionali e attività culturali, rese a favore degli Iscritti.

L'Ordine degli psicologi della Liguria osserva la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi delle normative seguenti:

- Delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: “Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”)

- l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

- d.lgs. 97/2016 che agli artt. 3, 4 e 41, ha modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012 (specificando che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile) . Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano la definitiva precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 2 bis del D.lgs 33/13), la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il presente Piano è stato adottato tenendo conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013, delle indicazioni fornite dall'ANAC già CIVIT) reperibili on line, dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), dell'aggiornamento 2015 al PNA e del PNA 2016, recentemente adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018 – 2020 dell'Ordine degli Psicologi della Liguria viene adottato con Decreto presidenziale 31/1/2018, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dott.ssa Marta Viola .

Il presente Piano (PTPC) 2018-20, ai sensi del D.lgs 97/16, unisce in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ORDINE

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, l'Ordine adotta il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Tale Piano ha validità per il triennio 2018-2020 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente individuato nella dott.ssa Marta Viola (delibera presidenziale 1/2016)

Il Piano, è pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e contiene una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché la previsione degli strumenti che l'Ente intende attuare per la prevenzione di tale rischio, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs 97/16, attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine

ARTICOLO 3 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

1. Secondo quanto disposto dalla L. 6.11.2012, n. 190, il Piano contiene:

- individuazione delle aree di rischio e mappatura dei procedimenti;
- analisi dei rischi;
- valutazione del rischio;

L'individuazione delle aree di rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

La mappatura dei procedimenti è stata eseguita nella colonna Aree rischio e procedimenti della tabella allegata *sub 1* "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO".

L'attività di identificazione ha richiesto l'individuazione dell'area di rischio a cui sono stati collegati specifici rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità degli Ordini Professionali, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.
- mediante i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al Piano Nazionale, in quanto compatibili con l'attività dell'Ordine degli Psicologi della Liguria.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati elaborati ad hoc da una commissione di studio composta dagli organi amministrativi e politico/amministrativi dell'Ordine degli Psicologi della Liguria, prendendo spunto ed adattando alla peculiare realtà degli Ordini Professionali indicati l'Allegato 5 al P.N.A. già sopra citato.

La valutazione del rischio

Per quantificare con un valore numerico il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati, è stato utilizzato un software di calcolo basato sulla Tabella della valutazione del rischio di seguito riportata:

Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure è coinvolge l'organo di indirizzo politico?
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine = 1
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o del Consigliere delegato o Presidente: 2
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dall'Assemblea degli Iscritti ovvero Presidente o da un Consigliere delegato: 3
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine: 4
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA: 5
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. patrocini, sale ecc) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
Criterio 5: controllo esterno sul processo
c'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)
Si = 1
No= 5
Criterio 6: rapporto con l'Organo di indirizzo politico
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

- 3 = probabile
- 4 = molto probabile
- 5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo
Soggetti coinvolti nel procedimento:
un istruttore = 1
un istruttore e responsabile del procedimento = 3
uffici amministrativi e e Organi dell'Ordine (commissioni, segretario, Presidente, tesoriere, Consiglio) = 5
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni si sono verificati eventi inerenti i rischi individuati?
No = 1
Si = 5
Criterio 3: impatto reputazionale/immagine
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione del solo funzionario istruttore: 2
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso: 3
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Consigliere delegato: 4
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Presidente e del Consiglio: 5
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ordine?
Nessuna conseguenza: 0
vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1
vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2
vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Ordine, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc) = 3
vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Ordine con nuove elezioni ecc.): 5

Valore medio dell'impatto

- 0 = nessun impatto
- 1 = marginale
- 2 = minore
- 3 = soglia
- 4 = serio
- 5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

d. ponderazione dei rischi.

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

In base ai risultati emersi sono stati individuate 3 categorie di rischio

- rischio basso (valore inferiore a 12)
- rischio medio (valore fra 12 e 13,5)
- rischio alto (valore superiore a 13,5)

La suddetta impostazione viene riportata, per ciascuna area di rischio individuata; nella tabella allegata sub 1 “TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO”

ARTICOLO 3 BIS - parte speciale PNA 2016 - delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, istituisce una parte speciale in tema di prevenzione della corruzione dedicata agli Ordini e i Collegi professionali, enti soggetti all'applicazione della norma per richiamo diretto del d.lgs. 97/2016 che ha introdotto l'art. 2-bis comma 2 al d.lgs. 33/2013.

Anche il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020 dell'Ordine si adegua ai principi e alle indicazioni espresse dall'Autorità Anticorruzione nel suddetto documento, e individua specifiche aree di rischio corruttivo proprie degli Ordini professionali, che sono le seguenti :

- formazione professionale;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;
- convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti.

Formazione professionale

L'Ordine organizza eventi formativi inerenti aree professionali tematiche specifiche.

Possibile evento rischioso è la scelta dei relatori senza i dovuti presupposti, al solo fine di favorire determinati professionisti.

Possibili misure :

- criterio di trasparenza
- criterio di rotazione

Possibile evento rischioso può essere anche l'attribuzione di patrocinii senza i dovuti presupposti, al solo fine di favorire o pubblicizzare eventi di specifici organizzatori

Possibili misure:

- controlli sull'attribuzione dei patrocinii;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi oggetto di Patrocinio

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Il rischio si presenta nelle situazioni in cui l'Ordine è chiamato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi quali:

1) incarichi a consiglieri per Commissioni, incarichi ordinistici ecc.

3) nomina di professionisti con più di dieci anni di anzianità di servizio/attività professionale all'interno delle commissioni esami di stato previste annualmente dalle ordinanze del MIUR.

Le misure preventive:

- Selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti.
- Prevedere idonea motivazione del soggetto e le competenze / esperienze / pubblicazioni ecc. dello stesso
- Prevedere rotazione.

Convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi vari a canoni agevolati riservati agli iscritti:

Il rischio può nascere nel momento in cui l'Ordine stipula convenzioni con soggetti privati per la fornitura di servizi e l'acquisto di beni connessi all'esercizio professionale degli iscritti a condizioni favorevoli.

Potrebbe verificarsi il caso di interessi privati dei membri del Consiglio nella convenzione proposta.

Le misure preventive:

- Prevedere una raccolta/valutazione annuale dei bisogni da parte degli iscritti per identificazione delle aree di maggior interesse
- Selezione dei soggetti privati che propongono le convenzioni attraverso un'analisi di mercato in merito al servizio proposto
- Possibile rotazione
- Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dei membri del Consiglio e dei soggetti pubblici o privati proponenti la convenzione prestazioni professionali;

TITOLO II MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ARTICOLO 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Ordine degli Psicologi della Liguria e i relativi compiti e funzioni sono:

a) l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Il Presidente e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti ;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) il Responsabile della prevenzione della corruzione:

dott.ssa Marta Viola, Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

- redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- propone, di concerto con il dirigente e i responsabili di servizio, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
- cura la diffusione della conoscenza dei "Codici di comportamento" nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione alla ANAC ai sensi dell'art. 15 del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

c) tutti i dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

d) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine degli Psicologi della Liguria

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

Obblighi del dipendente

1. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica:

- a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- b) devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.

ART. 5 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Ai sensi della legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui all'allegato 2, come anche descritte all'art. 5.2 e seguenti, integrate con le misure di cui all'art. 3 bis.

Oltre alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Le segnalazioni non possono essere anonime e devono essere circostanziate ed evidenziare situazioni di anomalia che possano generare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Codice di comportamento

La comunicazione dell'emanazione del provvedimento viene pubblicata sul sito web istituzionale e viene fatta segnalazione personale a ciascun dipendente.

Formazione del personale

Fondamentale è la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione che potrà avvenire in modi vari:

- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

Rotazione del personale

L'Ordine degli Psicologi della Liguria, avendo ridotte dimensioni e un numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio non applicare alcuna rotazione del personale.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell'Ordine degli Psicologi della Liguria in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

TITOLO III

TRASPARENZA ED INTEGRITA'

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Ordine assicura la trasparenza amministrativa, con l'applicazione della normativa in materia. A tal fine, il sito web istituzionale www.ordinepsicologi-liguria.it viene aggiornato quotidianamente. In esso vi è la sezione "Amministrazione trasparente",

AI sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" sono il personale amministrativo dell'Ente e i Consiglieri

ART. 8 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 ; in conseguenza all'entrata in vigore definitiva del FOIA, l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente

dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica o presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e qualora la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere devono essere chiaramente identificati.

In caso di richieste di accesso civico in cui l'oggetto della richiesta sia vago e non permetta di identificare la documentazione richiesta, o se la richiesta risulta manifestamente irragionevole l'accesso viene negato.

Qualora l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali l'Ordine ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica mediante pec). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'Ordine provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (15 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'Ordine provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Qualora vi sia stata, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ordine ne darà comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame.

L'Ordine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 motiverà l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D. Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

L'accesso agli atti è gratuito.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività secondo tempistiche individuate dalla legge, dai PNA e dal presente atto.

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia;
2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine;
3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" - nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente;
4. Le azioni indicate nel presente Piano o comunque correlate agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, quando non diversamente definito, si intendono tempestive se compiute entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento;
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

Allegati:

- 1 "TABELLA AREE RISCHIO, PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHIO"
- 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE"
- 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"
- 4 "CODICE DI COMPORTAMENTO"